

REGOLAMENTO
DELLA
CONFRATERNITA
“MARIA SS.
IMMACOLATA”
DI
MARITTIMA

REGOLAMENTO
DELLA CONFRATERNITA “MARIA SS. IMMACOLATA”
DI MARITTIMA

Premessa

La Confraternita di Maria SS. Immacolata, costituita con Regio Assenso il 14 febbraio 1861, ha sede nel Santuario di S. Maria di Costantinopoli ed é retta dal presente Regolamento, approvato da S.E. l’Arcivescovo di Otranto , è soggetta ai suoi emendamenti secondo le norme del Codice di Diritto Canonico.

TITOLO I
FINI DELLA CONFRATERNITA

Art. 1

La Confraternita sotto il Titolo di “Maria SS. Immacolata” è una Associazione Pubblica di fedeli, costituita in Marittima con sede presso il Santuario s. Maria di Costantinopoli alla via Convento con Segreteria presso il locale di sua proprietà in Piazza P.Umberto n°24. Eretta canonicamente nel 1861, gode di personalità giuridica ai sensi dell’art. 313 C.J.C..

Essa è soggetta alle norme contenute nello Statuto emanato dall’Arcivescovo di Otranto in data 25.12.2001 ed entrato in vigore il 1.1.2002, alle norme del Codice di Diritto Canonico ed ai Decreti emessi dall’Ordinario dell’Arcidiocesi di Otranto.

La Confraternita Maria ss. Immacolata di Marittima ha ottenuto la Personalità giuridica civile come Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto civile 21.1.1935 n. 238; è iscritta nel registro delle Persone Giuridiche presso l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura – di Lecce al numero G.U. 29.3.1935 n. 74; Codice Fiscale 81000450759;

Art. 2

§1 La Confraternita Maria ss. Immacolata ha per fini principali:

- a) Promuovere una vita esemplarmente cristiana, che mira alla testimonianza del Vangelo della carità nel servizio ai fratelli.

- b) Promuovere tra i propri soci una solida formazione cristiana attraverso l'ascolto della Parola di Dio, la Catechesi e la frequenza dei Sacramenti.
- c) Incrementare il culto pubblico nella chiesa in cui ha sede.
- d) Organizzare e promuovere attività per incrementare la pietà dei propri soci con particolare attenzione alla novena della Madonna Immacolata, della Madonna di Costantinopoli e le attività socio - culturali tipiche della Confraternita declamate nello Statuto in accordo con la Parrocchia e a beneficio del territorio (cf. art. 2 dello Statuto).
- e) Promuovere attività ed iniziative atte a sostenere la vita comunitaria, l'assistenza morale, economica e spirituale degli ammalati e bisognosi.
- f) Promuovere la riflessione e la preghiera ecumenica.

§2 La Confraternita per essere autentica associazione di fedeli deve conformarsi ai seguenti criteri:

- a) Il primato dato alla vocazione di ogni cristiano alla santità.
- b) La responsabilità di confessare apertamente la fede cattolica.
- c) La comunione salda e convinta con il Papa, con il Vescovo e con il Parroco.
- d) L'impegno alla solidarietà umana e cristiana.

§3 La Confraternita è inserita pienamente nella vita della Parrocchia, partecipa alle iniziative e alle attività del Consiglio Pastorale Parrocchiale con il Priore o un suo delegato.

§4 Tutte le prestazioni dei Confratelli e delle Consorelle nei confronti della Confraternita sono gratuite.

§5 Il patrimonio della Confraternita è costituito:

- a) Immobile in piazza Principe Umberto I – Segreteria f. 17 n. 638
- b) Seminativo via Conciliazione f. 17 n. 633
- c) Uliveto “Pescosorgente” f. 22 n. 159
- d) Ficheto “Forticito” f. 8 n. 60
- e) Fabbricato Rurale “Forticito” f. 8 n. 61
- f) Uliveto “Carrozzina” f. 19 nn. 590; 591; 592; 593;
- g) Uliveto “Marinella” f. 16 n. 108

TITOLO II

I MEMBRI DELLA CONFRATERNITA

CAPITOLO I

Ammissione e Dimissione dei Soci

Art. 3

Possono chiedere di far parte della Confraternita:

- a) Tutti i fedeli battezzati e praticanti la vita cristiana, residenti nel territorio della Parrocchia di Marittima, che abbiano compiuto il 17° anno di età e si impegnano ad osservare le norme dello Statuto e del presente regolamento.
- b) Chi intende far parte della Confraternita deve presentare domanda al Priore, il quale dopo aver fatto conoscere le finalità della Confraternita all'aspirante, presenterà la domanda al Consiglio che deciderà l'accettazione. Se il richiedente sarà accettato viene iscritto fra i novizi.
- c) Il periodo del Noviziato dura un anno pastorale durante il quale il novizio compirà un itinerario di formazione cristiana e spirituale, di conoscenza dello Statuto e della vita della Confraternita, con incontri periodici guidati dal Consiglio o da un suo Delegato d'intesa col Padre spirituale. Se alla fine dell'anno il novizio darà prova di vita cristiana, verrà scritto nel libro degli Associati dopo aver fatto la professione.
- d) La Professione sarà fatta il 7 dicembre nella festa della Titolare alla presenza del Consiglio e di una rappresentanza della Confraternita nella quale il Novizio rinnoverà la fede del proprio Battesimo, prometterà di osservare le norme contenute nello Statuto e di vivere attivamente la fraternità dell'Associazione e sarà rivestito delle insegne proprie. L'anno di noviziato non dà nessun diritto pur dovendo osservare le norme dello statuto.

Art. 4

Non possono far parte della Confraternita coloro i quali hanno abbandonato pubblicamente la fede Cattolica, si sono allontanati dalla comunione ecclesiastica e non si trovano nelle condizioni previste dal Codice di Diritto Canonico e dall'articolo 6 dello Statuto diocesano delle Confraternite.

Art. 5

- a) I Confratelli e Consorelle, che si rendono indegni dovranno essere espulsi dopo una precisa ammonizione da parte del Consiglio e la comunicazione agli stessi da parte del Priore a norma dello Statuto (art. nn. 6-11).
- b) Il Confratello o la Consorella espulso perde ogni diritto conseguito di qualsiasi natura.
- c) I Confratelli e Consorelle accettati sono tenuti a pagare una tassa di entrata stabilita all'inizio di ogni anno dal Consiglio.
- d) Non possono essere accettati nella Confraternita coloro che sono stati espulsi da altre confraternite o altre associazioni ecclesiali.

CAPITOLO II

Diritti e Doveri dei Confratelli e Consorelle Effettivi

Art. 6

§ 1. I Confratelli e Consorelle hanno il dovere:

- a) Di promuovere la giustizia sociale e la solidarietà tra gli uomini memori del comandamento del Signore di soccorrere i poveri.
- b) Di partecipare alle riunioni di catechesi il primo sabato del mese, di intervenire al canto del Vespro e all'Eucaristia di suffragio per soci defunti nel mese di servizio e di accostarsi frequentemente ai sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia.
- c) Di intervenire con le proprie insegne nelle seguenti processioni:
 - 1) Nella festa di s. Maria di Costantinopoli il primo martedì di marzo e nella Fiaccolata in suo onore alla Marina il primo martedì di agosto.
 - 2) Nella solennità del Santo Protettore della Parrocchia e del Paese S. Vitale Martire.
 - 3) Nella Pasqua di Passione il Venerdì Santo.
 - 4) Nella solennità Corpus Domini.
 - 5) Nella memoria dei SS. Medici Cosimo e Damiano.

6) Nell'accompagnamento funebre di un confratello o consorella defunti.

§ 2.

- a) Il Turno mensile è composto da 21 Confratelli e 21 Consorelle.
- b) Chi non interviene alle suddette processioni senza previo giustificato motivo pagherà la multa stabilita dal Consiglio all'inizio di ciascun anno pastorale.
- c) Se le assenze sono abituali si può essere puniti con l'allontanamento o con l'espulsione.
- d) I Confratelli e le Consorelle che, dopo la professione per vari motivi risiederanno fuori dal territorio della parrocchia di Marittima e pertanto impediti a realizzare gli obblighi della Confraternita, per continuare a rimanere iscritti in Essa, entro il mese di marzo pagheranno una quota cinque volte superiore alla quota annuale dei residenti.
- e) L'annualità sarà pagata al cassiere dal primo al trenta del mese di marzo di ogni anno secondo quanto stabilito dal Consiglio.
- f) L'Amministrazione richiamerà i ritardatari e se il ritardo è persistente, si procederà all'espulsione.
- g) La Confraternita deve astenersi dal partecipare alle manifestazioni non ecclesiali.
- h) La Confraternita curerà inoltre, d'accordo col Parroco, la festa della Esaltazione della Croce (14 settembre), dell'Addolorata (15 settembre) e di s. Francesco d'Assisi (3 e 4 ottobre).
- i) Nel mese di Novembre a partire dal sabato seguente il 9 si svolgerà un ottavario di preghiera per i confratelli e consorelle defunti.
- j) Gli Esercizi Spirituali per tutti gli associati si svolgeranno o durante l'ottavario di preghiera per i defunti o durante la Novena della Titolare, a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

In relazione agli obblighi dei Confratelli e Consorelle, come sopra stabiliti, i diritti di cui godono sono per ora così stabiliti:

- a) Far parte attivamente dell'Assemblea.
- b) Partecipare a tutte le attività, servizi e benefici propri della Confraternita.
- c) Avviso della morte di un Confratello o Consorella con il suono delle Campane del Santuario. Accompagnamento funebre nel giorno del funerale. Celebrazione dell'Eucaristia e canto del Vespro di suffragio. Sepoltura nella tomba comune della Confraternita secondo la turnazione.
- d) Celebrazione di 5 sante Messe per tutti i Confratelli e Consorelle vivi e defunti in questi giorni: nella Festa della Titolare; nell'Ottavario dei Defunti; nella festa della Esaltazione della Croce, dell'Addolorata e di S. Francesco d'Assisi.

TITOLO III

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

CAPITOLO I

L'Assemblea

Art. 8.

L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli e Consorelle effettivi regolarmente ammessi. È compito dell'assemblea:

- a) Approvare le iniziative di carattere formativo e caritativo.
- b) Eleggere i membri del Consiglio.
- c) Decidere circa gli atti di straordinaria amministrazione.
- d) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo.

È convocata in seduta ordinaria dal Priore che la presiede. In via straordinaria può essere convocata dal Consiglio o su richiesta di almeno il 10% degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea per la sua validità segue quanto è normato dallo Statuto (art. 18 §2. 19. 20.).

CAPITOLO II

Elezioni del Consiglio

Art. 9

§1 Le Elezioni per rinnovare le cariche associative si tengono ogni tre anni nella prima decade di dicembre. Il segretario entro il mese di novembre, come di consuetudine, raccoglie le eventuali disponibilità alle cariche associative e le sottopone al Consiglio e al Padre Spirituale.

§2 Nella prima Domenica di Dicembre si riunisce l'Assemblea:

- a) Il Priore relazionerà sull'andamento generale della Confraternita.

- b) Il Cassiere presenterà il bilancio del triennio.
- c) Il Segretario presenterà la terna di candidati per l'elezione a Priore e a Consiglieri, proposta dal Consiglio in carica e gli eventuali altri candidati che si sono dichiarati disponibili.
- d) Si costituisce il seggio formato da un presidente, da un segretario e da due scrutatori, non eleggibili, designati dall'assemblea.

§3 Nella seconda Domenica di Dicembre l'elezione si svolgerà nel modo seguente:

- a) S'insedia il Seggio e si procede al voto alla presenza del Delegato Arcivescovile.
- b) Ogni votante può esprimere massimo tre preferenze. Il voto sarà segreto.
- c) Risulterà eletto Priore il candidato che in seconda convocazione e al primo scrutinio avrà riportato il maggior numero di preferenze. Risulteranno eletti I e II Consigliere coloro che in ordine avrà riportato maggior numero di preferenze. Gli Eletti entreranno nel pieno possesso dell'amministrazione solo dopo la conferma dell'Arcivescovo.
- d) Possono candidarsi per l'elezione i Confratelli e Consorelle che siano di provata fede cristiana, che siano in regola con la disciplina della Confraternita, che siano trascorsi sei anni dalla iscrizione e che la loro età non sia inferiore ai 25 anni e superiore ai 70 anni.
- e) Gli Amministratori durano in carica per un triennio e possono essere rieletti, soltanto per un altro triennio.
- f) Se l'Assemblea entro il mese di dicembre non riesce ad eleggere i nuovi amministratori, l'Arcivescovo potrà dare la proroga al Consiglio in carica per un altro anno oppure, se lo richiedono le condizioni, nominare un Commissario, che in suo nome, diriga temporaneamente la Confraternita per un anno fino al successivo mese di novembre per poter indire regolari elezioni.
- g) Nel caso dovesse rendersi vacante la carica di Priore, ne assumerà la reggenza il Vice Priore fino al mese di novembre dell'anno in corso che provvederà insieme al Consiglio ad indire le votazioni per il rinnovo dell'intero consiglio.
- h) Se una delle cariche dovesse rendersi vacante il Consiglio, su proposta del Priore, surrognerà la carica nominando il primo dei non eletti.

CAPITOLO III

Il Consiglio.

Art. 10

Il Consiglio si compone dal Priore e da due Consiglieri. Dei due consiglieri il più votato sarà il I Consigliere e ricoprirà la carica di vice Priore. È assistito dal Padre Spirituale, che, a discrezione dell'Arcivescovo, può essere il Parroco della Chiesa parrocchiale S. Vitale Martire in Marittima.

Il Consiglio al suo insediamento nominerà il Cassiere, il Segretario, il Revisore dei conti, scelti sempre fra i Confratelli, i quali faranno parte del Consiglio con solo voto consultivo. Ogni confratello o consorella non può assumere più di una carica.

Art. 11 Il Priore

Il Priore rappresenta legalmente la Confraternita, presiede il consiglio, cura l'esecuzione degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio. Convoca l'Assemblea ogni qual volta lo ritiene necessario assieme al Consiglio, oppure ogni qual volta lo chiede per iscritto il 10% degli aventi diritto al voto. Convoca il Consiglio. Compila assieme al Cassiere e al Consiglio il bilancio consuntivo e preventivo. Accetta, dietro il parere del Padre Spirituale e del Consiglio i nuovi soci. Firma i mandati di pagamento. Compete al Priore dirigere la disciplina della Confraternita, questo compito lo svolge assieme al Consiglio e consiste nel:

- a) Registrare le presenze dei Confratelli e delle Consorelle ai turni delle festività, dei funerali e delle varie riunioni.
 - b) Infliggere la pena in caso di assenze ingiustificate.
 - c) Curare, assieme ai Consiglieri, l'applicazione delle prescrizioni dello Statuto.
- a) Concedere il permesso di non partecipare ai turni delle festività e dell'accompagnamento funebre del confratello o consorella. Il permesso va rilasciato su apposito modulo con il timbro della Confraternita e firmato dal Priore.
 - b) Curare, coadiuvato dai Consiglieri e dal Padre spirituale, la formazione dei Novizi, salvo altre disposizioni stabilite dal nuovo Consiglio alla prima seduta.

Art. 12 I Consiglieri.

I Consiglieri governano la Confraternita e ne amministrano i beni assieme al Priore. Approvano il bilancio consuntivo e preventivo, le quote di partecipazione, (la retta annua, la retta d'entrata, le multe). Preparano e propongono, assieme al Priore, l'ordine del giorno delle Assemblee. Stabiliscono la remunerazione spettante al Padre spirituale, al Cassiere e al Sagrestano. Ogni qual volta il Consiglio tratta argomenti che riguardano i singoli confratelli la votazione avviene a scrutinio segreto. I Consiglieri non possono partecipare alle sedute del Consiglio quando viene trattato un argomento disciplinare che riguarda un confratello o consorella parente di I° grado. (art. 22-27).

Art. 13 Il Padre Spirituale.

Il Padre Spirituale viene nominato dall'Arcivescovo, rappresenta nella Confraternita l'Autorità Ecclesiastica e garantisce l'ecclesialità del Sodalizio. Promuove la formazione cristiana dei Confratelli e Consorelle. Coordina, insieme al Priore, le attività di apostolato, caritative e culturali della Confraternita in sintonia con le esigenze del cammino pastorale della Parrocchia. Partecipa di diritto, con voto consultivo, a tutte le riunioni dando consigli utili a realizzare le finalità statutarie. Cura l'adempimento dei legati pii. Esprime il proprio parere nell'accettazione dei confratelli, nell'espulsione, o nella loro riammissione qualora si siano dimessi o siano stati in precedenza allontanati, fatte salve le disposizioni dello Statuto (art. 33-35) .

CAPITOLO V

Le Cariche

Art. 14 Il Segretario

Il Segretario, proposto dal Priore, è nominato dal Consiglio. Ha il compito di redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio; di curare l'elenco aggiornato dei soci; di conservare in ordine i documenti dell'archivio; di assistere a tutte le riunioni. (art. 30).

Art. 15 Il Cassiere

Il Cassiere, proposto dal Priore, è nominato dal Consiglio. Ha il compito di custodire i valori e la cassa; di curare il libro dei conti; di eseguire, su mandato del Priore, le riscossioni e i pagamenti; di redigere e aggiornare l'inventario dei beni. A fine gestione è tenuto a dar conto del suo operato presentando i necessari riscontri. Tutte le entrate della Confraternita saranno depositate su apposito libretto postale o bancario intestato al Priore e al Cassiere pro tempore (art. 31).

Art. 16 I Responsabili

I Responsabili sono designati da ogni turno e ratificati dal Consiglio. Hanno il compito di convocare il proprio turno. Comunicano le deliberazioni del Consiglio. Comunicano al Consiglio le proposte dei soci. Sono convocati dal Consiglio per approvare il bilancio preventivo e consuntivo e per ogni questione straordinaria. Esprimono voto consultivo. Partecipano attivamente alla vita ordinaria della Confraternita e svolgono funzioni di rappresentanza a livello diocesano e ad ogni altro livello.

Art. 17 Il Sagrestano

Il Sagrestano, proposto dal Priore è nominato dal Consiglio alla prima seduta. Ha il compito di curare il decoro della chiesa in cui ha sede la Confraternita. Provvede al necessario per il culto d'intesa col Padre spirituale. Avvisa i Responsabili dei turni.

Art. 18 IL Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti, alla fine di ogni gestione, o anche durante l'anno, se lo ritiene opportuno, controlla le attività della Confraternita, e se riscontra eventuali irregolarità ne da comunicazione al Priore.

Art. 19 I Registri

La Confraternita redige i seguenti registri:

a) Il Libro generale dei Confratelli e delle Consorelle, nel quale vengono scritti i soci, secondo

l'ordine di ammissione nella Confraternita. È custodito dal Segretario.

- b) Il Libro degli Atti, nel quale vengono registrati i verbali delle Assemblee e del Consiglio. È custodito dal Segretario.
- c) Il Libro dei Conti, nel quale risultano le operazioni di cassa (entrate ed uscite). È custodito dal Cassiere.
- d) Il Libro dell'Inventario: nel quale è registrato lo stato patrimoniale della Confraternita. È custodito dal Cassiere.

Ogni anno, entro un mese dall'approvazione del bilancio, si devono presentare in duplice copia (una per la Curia ed uno per l'archivio della Confraternita), il bilancio e l'inventario all'Economato diocesano.

TITOLO IV

NORNE GENERALI

CAPITOLO I

Organizzazione

Art. 20 Le Insegne

§1 La Confraternita ha come distintivo una medaglia raffigurante Maria SS. Immacolata che i Confratelli e le Consorelle portano appesa al collo con un cordone di colore celeste.

§2 Lo stendardo con l'immagine di Maria ss. Immacolata e la Croce processionale con drappo celeste sulle estremità dei bracci.

CAPITOLO II

Amministrazione dei Beni

Art. 21

Nell'amministrazione dei beni e nell'adempimento degli oneri, nell'edificazione e restauri degli edifici ed opere annesse, (come anche acquisti, donazioni, ecc.) appartenenti alla Confraternita, il

Consiglio dovrà scrupolosamente attenersi alle norme del Codice Diritto Canonico e alle disposizioni dell'Arcivescovo di Otranto in particolare secondo quanto disposto nel Decreto per gli Atti di Straordinaria Amministrazione del 5 ottobre 2000. Negli atti e contratti devono essere osservate anche le leggi dello Stato Italiano. In caso di non adempimento dei predetti obblighi oltre la nullità dell'atto o contratto, il Consiglio sarà tenuto al risarcimento dei danni arrecati ed alle maggiori pene sancite dal Diritto Canonico e Civile.

Nella custodia degli oggetti votivi offerti alla Chiesa per onorare Dio, la Vergine e i Santi, la Confraternita, non ha nessuna ingerenza.

I residui della cassa della Confraternita devono essere depositati su libretto postale (o bancario).

Art. 22

Per le pratiche amministrative, la Confraternita dovrà rivolgersi all'Ufficio Amministrativo Diocesano o all'Economato Diocesano. Gli atti devono spediti in duplice copia controfirmati dal Padre Spirituale. La consegna dei beni della Confraternita al nuovo Consiglio si fa alla presenza del Padre Spirituale o di un Delegato Arcivescovile.

La consegna sarà registrata con apposito verbale in doppio originale firmati: dall'Amministrazione uscente e dall'Amministrazione neo eletta e confermati dal Padre Spirituale e da conservarsi uno nell'Archivio della Confraternita e l'altro nella Curia Diocesana.

Art. 23 Comitato Organizzativo per le Festività

§1 Il Comitato organizzativo per i festeggiamenti di S. Maria Di Costantinopoli, come da antica consuetudine, sarà scelto dal Consiglio e dal Padre Spirituale, d'intesa col Parroco, tra i Confratelli e Consorelle, che risulteranno in regola col Sodalizio. Qualora uno dei confratelli individuato si rifiutasse senza giustificato motivo pagherà una multa stabilita dal Consiglio. Il non pagamento di tale sanzione porterà all'allontanamento con la relativa espulsione.

§2 Nella organizzazione di detti festeggiamenti il Comitato organizzativo opererà nel pieno rispetto delle disposizioni Arcivescovili in materia ed in piena collaborazione col Parroco e col Priore.

Art 24

Qualora si vogliono portare variazioni, rettifiche nel presente Regolamento, viene richiesto il voto favorevole di almeno la metà più uno dei confratelli aventi diritto al voto, e dell'approvazione dell'Ordinario Diocesano.

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme canoniche e a quelle civili in quanto applicabili agli Enti Ecclesiastici in Italia.

Art. 26

Il presente regolamento, composto da 26 articoli, che vanno dal n° 1 al n° 26, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione dello stesso da parte dell'Arcivescovo di Otranto.